

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — MARINA MERCANTILE
— POSTE E TELECOMUNICAZIONI

11.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 MAGGIO 1973

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PICCINELLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Inversione dell'ordine del giorno:		MAROCCO, Relatore	134
PRESIDENTE	129	SIMONACCI, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile	135
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a superare per il 1972 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie (763)	130	Riforma dell'opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (1532)	137
PRESIDENTE	130, 131, 132	PRESIDENTE	137, 138
BALDASSARI	130	POLI, Relatore	137
CANESTRARI, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni	132	Votazione segreta:	
FIORIELLO	131	PRESIDENTE	138
GUGLIELMINO	131		
RUSSO FERDINANDO, Relatore	130, 131		
Proposte di legge (Discussione e approvazione):			
BOLDRIN ed altri: Modifiche al decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento del Provveditorato al porto di Venezia, nonché interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1329 (914)	134		
PRESIDENTE	134, 135		
BALLARIN	135		

La seduta comincia alle 10.

MAROCCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dato che l'onorevole Poli, relatore sul disegno di legge n. 1532, è momentaneamente assente, propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 763.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a superare per il 1972 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie (763).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e all'azienda di Stato per i servizi telefonici a superare per il 1972 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie ».

L'onorevole Ferdinando Russo ha facoltà di svolgere la relazione.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Poche parole per dire che si tratta di un provvedimento urgente e necessario soprattutto per due considerazioni.

La prima è che nel corso del 1972 gli organici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono rimasti carenti, per il ritardo dei concorsi indetti dalle due amministrazioni. Questo è uno dei motivi che ha fatto crescere in questo modo gli straordinari per quell'anno. Vi è poi un motivo permanente nell'Amministrazione delle poste, quello relativo alle punte di lavoro, collegate prevalentemente con i periodi festivi. Sommando queste due cause si arriva a quei valori di spesa di straordinario che l'amministrazione è stata costretta ad elargire per realizzare un minimo di servizio soddisfacente.

L'urgenza dell'approvazione di questo provvedimento è anche dovuta al fatto che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha già dovuto spendere questi soldi, fra l'altro operando non in termini molto efficienti, cioè distraendo delle somme da altri capitoli di spesa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BALDASSARI. Riteniamo che il problema degli straordinari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sia un problema di fondo per la rilevanza che questo fenomeno ha assunto. Basti pensare che nel 1972 sono stati spesi 35 miliardi per compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo e per il 1973 si pensa di arrivare a 37 miliardi; si sono spesi nel 1972

80 milioni per compensi per lavoro straordinario al personale operaio, da portare per il 1973 a 84,5 milioni; sono stati spesi nel 1972 8.863 milioni per compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo degli uffici locali e delle agenzie, da aumentare di mezzo miliardo per il 1973.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge in esame si parla di una deficienza di personale che si aggira sulle 13.000 unità.

Ora siamo chiamati a prendere in considerazione questo disegno di legge che chiede l'autorizzazione a superare nell'esercizio 1972 i limiti di spesa annui relativi alle prestazioni straordinarie rese. Si arriva così per il 1972 a una cifra per lo straordinario che si aggira sui 70 miliardi, in percentuale il 15 per cento della spesa totale per il personale. Facendo un calcolo sia pure approssimativo si può concludere che con questa somma si coprirebbero le spese relative alla assunzione delle 13.000 unità mancanti.

Si può quindi pensare che, se una soluzione non si trova e ci si rifiuta di assumere queste 13.000 unità, ciò significa che lo straordinario è diventato una forma di integrazione degli stipendi che sono insufficienti a garantire un dignitoso tenore di vita. In altre parole, siamo in presenza di una Azienda di Stato che sta attuando una strategia del tutto simile nella sostanza a quella praticata da molti padroncini di piccole aziende, la strategia del cosiddetto pagamento fuori busta. È questa una forma di *super* sfruttamento che si vuole legalizzare ad ogni costo. Con gli straordinari non si rimedia alla carenza di personale, anche perché un aspetto dello straordinario è legato strettamente al cottimo.

Le conseguenze di questa politica vengono pagate dai lavoratori e dall'utenza. La situazione a Milano è estremamente grave. Ho avuto occasione di visitare l'anno scorso i locali in cui lavorano gli addetti allo smistamento della posta e vi è da dire che le cattive condizioni di lavoro, l'aumento delle ore straordinarie compiute in vere e proprie speleonche, in condizioni anti igieniche e anche pericolose di lavoro per l'assenza di dispositivi anti incendio, sono la causa delle frequenti assenze e dell'aumento delle malattie tra i lavoratori postelegrafonici. Ed è proprio per questo che le organizzazioni si battono per risolvere la conflittualità e l'acutizzarsi delle tensioni sindacali di cui anche lo straordinario è una delle cause.

Si rimane poi sconcertati dal fatto che il Ministero delle poste e delle telecomunica-

zioni abbia affidato la celebrazione dei suoi fasti, si intende quelli futuri, al quotidiano romano *Il Tempo*, di dubbia democraticità, che in un servizio di ben sedici pagine porta un duro attacco ai lavoratori che non hanno alcuna colpa delle disfunzioni del servizio. In una parte di questo articolo si legge: « Occorre sollecitare — e non soltanto con la « busta postale » tipo o l'osservanza del codice — la collaborazione degli utenti, ma, ancor prima, quella dei sindacati che, in questi ultimi tempi, non ne hanno certo dato prova. Se la dialettica « normale » continuerà ad essere quella degli scioperi, se si continueranno a proteggere i « furbi » che dell'assenteismo hanno fatto una scienza magari attraverso l'ingegneria pontistica tra domeniche ed altre festività, le poste e le telecomunicazioni ben difficilmente miglioreranno ».

Voglio rilevare che gli attuali indirizzi dell'amministrazione non fanno che aggravare la situazione di *caos* esistente nell'azienda stessa. Ciò per il privilegio che ancora si continua a dare alle stampine pubblicitarie, per i ritardi nella attuazione della meccanizzazione che, tra l'altro, non porterà ad un concreto beneficio se non si risolverà il problema delle stampine, nonché per il rifiuto di assumere subito tredicimila unità.

Concludo preannunciando l'astensione del gruppo comunista sul provvedimento che, secondo noi, costituisce la riconferma di una linea fallimentare perseguita dall'amministrazione e sulla quale si intende perseverare.

GUGLIELMINO. Nel ribadire la preannunciata astensione del gruppo comunista sul disegno di legge al nostro esame, vorrei conoscere l'orientamento del Governo in merito alla risoluzione della vertenza in corso nel paese, che impegna i lavoratori postelegrafonici con i conseguenti disagi ben noti ai commissari ed al Governo.

FIORELLO. Per quanto riguarda lo sciopero dobbiamo essere coscienti che quanto sta avvenendo è conseguenza di una gestione delle poste che da 20 anni, anzi da sempre, ha sollecitato il dato aziendalistico e corporativo.

Il discorso è quello di collegare il momento salariale al momento di riforma. I sindacati hanno posto il problema del rapporto fra riforma del settore ed alcuni aspetti di carattere salariale. Il Governo che cosa ha risposto circa la riforma? Non vi è stata risposta! La CGIL, la CISL e l'UIL hanno di-

chiarato lo sciopero per un certo periodo di tempo all'inizio e poi lo hanno sospeso non perché ritengano che le motivazioni non siano giuste, ma perché ritengono di articolare lo sciopero in forma diversa, tenendo conto che le poste assolvono un servizio pubblico sociale.

Si è quindi aperto il dibattito fra sindacati e Governo, ma il vero tema è la riforma; gli aspetti salariali dissociati dalla riforma, favoriscono solo lo spirito corporativo all'interno dell'azienda. Noi condanniamo — lo abbiamo affermato anche come partito comunista italiano — sia le manifestazioni di sindacalismo autonomo, sia la inazione del Governo che è la principale causa dell'attuale clima di esasperazione esistente nel settore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Ritengo doveroso fare una considerazione. Forse non si riuscirà mai in una amministrazione capillare come quella postale, a causa del tipo di organizzazione sia dell'Amministrazione delle poste sia dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a programmare una eliminazione totale del lavoro straordinario, anche perché i costi dell'amministrazione in certe situazioni potrebbero raddoppiare. Pensiamo ad un ufficio con una sola unità o ad una amplificatrice telefonica con una sola unità. Ora non è solo raddoppiando le unità in base agli impianti che si risolve il problema del lavoro straordinario. Io ritengo che un tipo di amministrazione come quella postale, per alcune « punte » di lavoro, collegato sia all'incremento eccezionale del traffico sia ad interventi sugli impianti, deve necessariamente avere nel suo bilancio una previsione di lavoro straordinario. Non c'è un'amministrazione del settore telefonico collegata ai servizi di trasporto, che non abbia nel suo interno una tale previsione, e ciò non in termini di sfruttamento. Sono d'accordo sul fatto che pagare duecento, trecento o quattrocento lire un'ora di lavoro straordinario — così viene pagato dall'Amministrazione delle poste — equivale a non pagarlo, tenendo conto specialmente del lavoro diurno o notturno faticoso che viene espletato dal personale.

In considerazione di ciò, ritengo che con il completamento degli organici e con la rapida approvazione anche dei progetti di legge relativi alle nuove tabelle organiche per i ruoli tecnici dell'Azienda di Stato per i ser-

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1973

vizi telefonici e per il personale amministrativo ed esecutivo dell'Amministrazione delle poste, noi potremo ridurre notevolmente l'incidenza del lavoro straordinario, oggi ancora elevata, anche se non è prevedibile un suo annullamento.

CANESTRARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. L'amministrazione è preoccupata di questo sciopero che dura da molto tempo soprattutto per il fatto che parecchi lavoratori hanno scavalcato le organizzazioni sindacali e pertanto vanno a ruota libera creando un vero caos nell'azienda.

Io ho presieduto alcune riunioni sindacali, ho presenziato ad altre presiedute dal ministro e gli sono stato vicino quando ha deciso di rispondere in merito alla vertenza in corso. Direi che vi sono diversità di vedute fra le tre massime organizzazioni sindacali: la CGIL ha un quadro diverso della situazione postale, telegrafica e telefonica da quello della CISL e UIL, ma la vertenza si è inasprita, e direi che ha sorpreso anche me che provengo dal mondo sindacale e sono un vecchio postelegrafonico. Come è noto è già all'esame della Camera la corresponsione di un premio industriale che dovrebbe decorrere dal 1° gennaio 1973 in ragione di un minimo di 15.000 lire mensili *pro capite*; per quanto concerne l'assegno perequativo, era intenzione dell'amministrazione far decorrere detto assegno dal 1° gennaio 1973: senonché il tesoro, dopo aver interpellato il ministro della riforma Gava, ha ritenuto di farlo decorrere dal 1° maggio 1973.

Da queste premesse si è pervenuti allo sciopero, per me ancora inspiegabile, che ha avuto luogo prima di Pasqua. Sembra che il tesoro abbia opposto il rifiuto non in considerazione della cifra richiesta, che non dovrebbe essere rilevante, ma perché la decorrenza dello stesso assegno per gli insegnanti, sarebbe dal 1° luglio 1973. Il ministro delle poste e delle telecomunicazioni aveva subito interessato il Presidente del Consiglio, ma questi, dovendo partire per il viaggio in America ed in Giappone lo ha pregato di soprassedere; per tali motivi il ministro Gioia tenne la riunione con le organizzazioni sindacali senza opporre un « no » alle richieste, ma pregando, a sua volta, di aspettare il ritorno del Presidente del Consiglio. Quindi per me, che sono un sindacalista, questo sciopero, ripeto, è inspiegabile: esso è stato durissimo ed ha messo a disagio tutti gli utenti. Prima di ristabilire l'ordine in tutti i vari servizi passeranno alcuni mesi.

Colgo l'occasione per fare presente agli onorevoli colleghi l'importanza delle poste, che si nota solo quando il personale sciopera. Io, che provengo da questa amministrazione, devo dire che questo settore è stato considerato a torto la cenerentola fra le amministrazioni statali.

Invito tutti gli onorevoli colleghi a darci una mano per risolvere questa vertenza al fine di portare pace, tranquillità e giustizia; ma come membro del Governo ho il diritto ed il dovere di stigmatizzare violentemente l'alleggiamento dei lavoratori che sono ancora in sciopero senza aver ottenuto l'avallo di organizzazioni sindacali. Sono preoccupatissimo perché, quando si scavalcano le organizzazioni sindacali, il Governo non ha più una controparte con cui discutere. Aiutateci quindi, tutti, al fine di uscire da questa situazione e poi con calma si risolveranno tutte le vertenze sindacali in corso.

Ringrazio l'onorevole relatore Russo ed anche l'onorevole Baldassari le cui preoccupazioni, in parte, posso condividere. Vi sono troppe voci fuori stipendio che interessano il personale delle poste. Quando un giornale ha scritto pochi giorni fa che lo stipendio di un fattorino è di 67.300 lire al mese non ha tenuto conto del fatto che nella retribuzione entrano anche altre voci; ma certamente vi è una situazione di enorme confusione. Il *plafond* minimo sarà portato a 120.000 lire mensili. Questa richiesta è stata accettata dal ministro delle poste, dal ministro della riforma burocratica e dal ministro del tesoro.

Preannuncio che proporrò per la loro approvazione da parte della Commissione, alcuni emendamenti tendenti a portare la cifra di 10 mila milioni, di cui all'articolo 1, a 11 mila 750 milioni e a sostituire, all'articolo 2, la cifra di 10 mila 900 milioni con l'altra di 12.650 milioni e quella di 7.250 milioni con l'altra di 9.000 milioni. Inoltre proporrò di aggiungere dopo il primo comma dell'articolo 2 le seguenti parole: « Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni di spesa entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione della legge stessa ».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i ser-

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1973

vizi telefonici sono autorizzate a superare — nell'esercizio 1972 — i limiti di spesa annua relativa alle prestazioni straordinarie rese, anche con il sistema del cottimo, dal personale dipendente, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni, rispettivamente, nella misura massima di lire 10.000 milioni e di lire 900 milioni.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento, sul quale la V Commissione bilancio ha già espresso parere favorevole:

Sostituire le parole: « 10.000 milioni », *con le parole:* « 11.750 milioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, che, a seguito della modifica apportata, risulta così formulato:

ART. 1.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate a superare — nell'esercizio 1972 — i limiti di spesa annua relativa alle prestazioni straordinarie rese, anche con il sistema del cottimo, dal personale dipendente, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni, rispettivamente, nella misura massima di lire 11.750 milioni e di lire 900 milioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1972, ammontante complessivamente a lire 10.900 milioni, si provvede: per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 101, 108 e 111 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972 rispettivamente per lire 7.250 milioni, per lire 1.250 milioni e per lire 1.500 milioni; per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 101, 103, 111 e 115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972, rispettivamente per lire 350 milioni, per lire 350 milioni, per lire 100 milioni e per lire 100 milioni.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento, sul quale la V Commissione bilancio ha già espresso parere favorevole:

Alla terza riga sostituire la parola: « 10.900 », *con l'altra:* « 12.650 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento sul quale la V Commissione bilancio ha già espresso parere favorevole:

All'ottava riga sostituire la parola: « 7.250 », *con l'altra:* « 9.000 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento sul quale la V Commissione bilancio ha già espresso parere favorevole:

Dopo il primo comma inserire il seguente:

« Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni di spesa entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, che, a seguito delle modifiche apportate, risulta così formulato:

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1972, ammontante complessivamente a lire 12.650 milioni, si provvede: per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 101, 108 e 111 dello stato 1972 rispettivamente per lire 9.000 milioni, per lire 1.250 milioni e per lire 1.500 milioni; per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 101, 103, 111 e 115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972, rispettivamente per lire 350 milioni, per lire 350 milioni, per lire 100 milioni e per lire 100 milioni.

Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni di spesa entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge Boldrin ed altri: Modifiche al decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento del Provveditorato al porto di Venezia, nonché interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1329 (914).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Boldrin, Ballarin, Federici, Degan, Moro Dino, Pellicani Giovanni e Zanini: « Modifiche al decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento del Provveditorato al porto di Venezia, nonché interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1329 ».

L'onorevole Marocco ha facoltà di svolgere la relazione.

MAROCCO, *Relatore*. La proposta di legge al nostro esame, già approvata nella precedente legislatura, ha la finalità di adeguare formalmente la struttura dell'ente del Provveditorato al porto di Venezia alle sue caratteristiche sostanziali, in conformità del resto all'indirizzo dallo stesso legislatore seguito per altri enti portuali: da un lato riconoscendone meglio la natura giuridica e dall'altro ritoccando e precisando la composizione dei suoi organi collegiali.

Si appalesa quanto mai urgente dare all'ente più idonei strumenti giuridici per il perseguimento dei suoi fini, superando gli inconvenienti e i danni, anche economici, derivanti dal permanere dell'attuale situazione.

Con l'articolo 1 della legge 12 agosto 1957, n. 797 (sostitutivo dell'articolo 2 del regio decreto-legge 14 maggio 1929, n. 503) al Provveditorato al porto di Venezia, persona giuridica di diritto pubblico « è affidato l'esercizio commerciale del porto ». Tale esercizio si estrinseca, essenzialmente, nell'assolvimento dei seguenti compiti: gestione delle operazioni di sbarco, imbarco, trasbordo, deposito e trasporto delle merci. Nella esecuzione di queste operazioni, che l'ente svolge con i propri

mezzi e attraverso il proprio personale (magazzinieri, gruisti, pesatori, ecc.) il Provveditorato assume nei confronti dell'utente la veste di impresa, contrariamente a quanto avviene in molti altri porti, dove le funzioni di impresa sono esercitate da ditte private (articolo 111 del codice della navigazione).

Il Provveditorato provvede inoltre: alla gestione dei depositi franchi, dei punti franchi, dei magazzini generali, dei depositi fiduciari, esistenti nell'ambito del porto; al concorso alla gestione dei mezzi di trasporto ferroviari in nome e per conto delle ferrovie dello Stato; alla manutenzione delle opere e degli impianti di arredamento portuario (magazzini, mezzi meccanici di carico e scarico, ecc.), e alla costruzione di nuove opere e impianti di arredamento. In base alla legge 5 maggio 1956, n. 524, al Provveditorato al porto è, inoltre, affidato l'esercizio dell'aeroporto internazionale di Venezia « Marco Polo ».

Con l'assolvimento di tali attribuzioni il Provveditorato al porto sviluppa una attività economica, la cui prevalenza è assolutamente determinante rispetto alle altre attribuzioni, costituite principalmente dalla gestione dei beni demaniali marittimi e della disciplina della manodopera portuale.

Poiché ciò importa la qualificazione del Provveditorato al porto come ente pubblico economico, occorre anzitutto che questa qualificazione venga dalla legge formalmente riconosciuta, analogamente a quanto recentemente è avvenuto per altri enti portuali (vedasi la legge 14 luglio 1971, n. 535, per l'ente portuale Savona-Piemonte, e la legge 14 agosto 1971, n. 822, per l'ente autonomo del porto di Trieste). Ne consegue — non diversamente da quanto già si è verificato nei confronti dei menzionati enti portuali — l'assoggettamento della disciplina del dipendente personale — compreso il direttore generale — all'approvazione del Ministero vigilante e cioè del Ministero della marina mercantile. Tra i compiti del Provveditorato al porto di Venezia viene precisato anche quello riguardante il coordinamento dei vari servizi attinenti al funzionamento del porto. Alla realizzazione di queste finalità è rivolta appunto la proposta di legge al nostro esame con gli articoli 1, 2 e 3.

In secondo luogo, poiché la rappresentanza sindacale nel comitato esecutivo dell'ente è ancora quella prevista al n. 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1644 (il segretario della camera confederale del lavoro della provincia di Venezia o un suo delegato), si ravvisa l'opportunità che tale rappresentanza

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1973

venga estesa ad ambedue le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, affinché dello stesso comitato venga a far parte un rappresentante sindacale per ognuna delle due più rappresentative organizzazioni sindacali intercategoriale dei lavoratori. Da ciò l'articolo 4 della presente proposta di legge.

D'altra parte, per rispettare il principio della pariteticità della rappresentanza delle categorie della produzione e di quelle del lavoro nella composizione degli organi collegiali dell'ente portuale, pare opportuno aumentare di una unità il numero dei membri del comitato esecutivo, chiamando a farvi parte un rappresentante degli utenti, secondo la formulazione prevista allo stesso articolo 4 della presente proposta di legge.

Si rende infine necessaria una interpretazione autentica della disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1329.

La non chiara formulazione del detto comma, infatti, ha dato adito ad una interpretazione restrittiva del comma medesimo in ordine alla rappresentanza sindacale in seno al consiglio di amministrazione, ritenendo che essa debba essere costituita da due membri (uno per le organizzazioni dei dipendenti dell'ente e l'altro per le organizzazioni intercategoriale dei lavoratori); e ciò nonostante la incontrastata interpretazione e conforme prassi costantemente seguita per oltre quindici anni, durante i quali i rappresentanti sindacali in seno al consiglio di amministrazione sono sempre stati quattro, di cui due designati dalle due organizzazioni sindacali più rappresentative dei dipendenti del Provveditorato e due designati dalle due più rappresentative organizzazioni sindacali intercategoriale dei lavoratori. Con l'articolo 5 della proposta di legge in argomento si provvede pertanto a confermare, attraverso una più precisa formulazione, l'effettivo significato della norma in questione secondo lo spirito e le finalità del legislatore.

Debbo ancora aggiungere che all'articolo 1, lettera g), vi è un refuso: invece di « coordinamento di tali servizi attinenti al funzionamento del porto » dovrebbe essere scritto « coordinamento di vari servizi attinente al funzionamento del porto ».

All'articolo 5 infine proporrei, recependo una richiesta di modifica avanzata in sede referente dal rappresentante del Governo, di non precisare il numero delle organizzazioni sindacali i cui rappresentanti fanno parte del consiglio di amministrazione.

Tenuto conto dell'urgenza del provvedimento in esame, sono certo che la Commissione darà il suo assenso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BALLARIN. Il gruppo comunista voterà a favore della proposta di legge in esame, che risolve alcune questioni interpretative e sanziona una situazione di fatto.

Vogliamo però sottolineare che non è certamente con leggi come questa che si risolvono i problemi del porto di Venezia che ha bisogno di ben altro, come ha bisogno di altro l'intero sistema portuale italiano.

Anche in questa occasione, quindi, sollecitiamo l'approvazione di una legge-quadro sulle gestioni portuali e chiediamo che si dia inizio al più presto (dato che il Governo ha da tempo preannunciato la presentazione di un suo disegno di legge che però non ha ancora presentato, né abbiamo notizia che lo stia facendo) alla discussione della proposta di legge della Camera n. 415 che il nostro gruppo ha presentato circa un anno fa e che ha come primo firmatario l'onorevole Ceravolo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SIMONACCI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Il Governo è favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura e tenendo conto del refuso tipografico fatto presente dal relatore Marocco relativo alla lettera g) nella quale la parola « tali » deve essere intesa per « vari ».

ART. 1.

L'articolo 2 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito nella legge 8 luglio 1929, n. 1342, già modificato dall'articolo 1 della legge 12 agosto 1957, n. 797, è sostituito dal seguente:

« L'esercizio commerciale del porto di Venezia è affidato al Provveditorato al porto.

Il Provveditorato è ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1973

della marina mercantile e ad esso sono devolute le seguenti attribuzioni:

a) gestione delle operazioni di sbarco, imbarco, trasbordo, deposito e trasporto delle merci e disciplina delle prestazioni della manodopera che vi è adibita, con tutti i compiti assegnati agli uffici del lavoro portuali, ai comandanti di porto e ai direttori marittimi, con l'osservanza delle norme contenute nel codice della navigazione e del relativo regolamento;

b) gestione dei depositi franchi, dei punti franchi, dei magazzini generali, dei depositi che esistono o sorgessero in seguito, in zone demaniali marittime, sotto l'osservanza delle leggi doganali;

c) concorso alla gestione dei mezzi di trasporto ferroviari secondo gli accordi conclusi con l'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

d) gestione dei suoli, degli spazi acquei e degli edifici di pertinenza del demanio marittimo, di concerto con la capitaneria di porto e sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nel codice della navigazione e del regolamento per la sua esecuzione in materia di concessioni;

e) manutenzione delle opere e degli impianti di arredamento portuale e costruzione di nuove opere e impianti di arredamento;

f) studi e provvedimenti per favorire lo sviluppo dei traffici del porto;

g) coordinamento di vari servizi attinenti al funzionamento del porto.

Possono essere affidati al Provveditorato anche la costruzione e la gestione di aeroporti che sorgessero nel territorio della provincia di Venezia ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

L'articolo 16 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito nella legge 8 luglio 1929, n. 1342, è sostituito dal seguente:

« Con apposito regolamento, da sottoporsi all'approvazione del Ministero della marina mercantile, saranno stabiliti la consistenza numerica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dell'ente ».

L'onorevole Belci ha presentato il seguente emendamento:

Dopo la parola « regolamento », aggiungere le parole « da emanarsi entro un

anno dalla entrata in vigore della presente legge e ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, che con l'emendamento testé approvato risulta così formulato:

ART. 2.

L'articolo 16 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito nella legge 8 luglio 1929, n. 1342, è sostituito dal seguente:

« Con apposito regolamento, da emanarsi entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e da sottoporsi all'approvazione del Ministero della marina mercantile, saranno stabiliti la consistenza numerica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dell'ente ».

(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

Il terzo comma dell'articolo unico della legge 25 maggio 1939, n. 918, è sostituito dal seguente:

« Il direttore generale è nominato dal ministro della marina mercantile su proposta del consiglio di amministrazione del Provveditorato al porto. Il rapporto di impiego ed il trattamento economico sono stabiliti mediante deliberazione del consiglio di amministrazione, da sottoporre all'approvazione del Ministero della marina mercantile ».

(È approvato).

ART. 4.

I numeri 5) e 6) dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1664, sono sostituiti dai seguenti:

« 5) il presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Venezia o un suo delegato, e il presidente dell'associazione tra le case di spedizione, spedizionieri e agenti marittimi della provincia di Venezia o un suo delegato;

6) i due rappresentanti delle organizzazioni sindacali intercategoriale dei lavoratori, che fanno parte del consiglio di amministrazione ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

L'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1329, è da intendersi nel senso che sia le organizzazioni sindacali dei dipendenti del Provveditorato al porto che quelle intercategoriale dei lavoratori avranno in seno al consiglio di amministrazione due rappresentanti designati dalle due organizzazioni sindacali più rappresentative.

L'onorevole Marocco ha presentato il seguente emendamento:

Alla penultima riga sopprimere la parola: « due ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 che, con la modifica testé apportata, è del seguente tenore:

ART. 5.

L'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1329, è da intendersi nel senso che sia le organizzazioni sindacali dei dipendenti del Provveditorato al porto che quelle intercategoriale dei lavoratori avranno in seno al consiglio di amministrazione due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Riforma dell'opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (1532).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riforma dell'opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ».

L'onorevole Poli ha facoltà di svolgere la relazione.

POLI, *Relatore*. Il disegno di legge concernente la riforma dell'opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato risponde ad un duplice ordine di esigenze: adeguare gli importi delle prestazioni di carattere finanziario previste in misura fis-

sa al mutato valore della moneta e istituire nuove prestazioni nonché migliorare la normativa di quelle esistenti per una più efficace tutela dei ferrovieri e dei loro superstiti.

Insieme con queste esigenze, di primario interesse per i ferrovieri, si è cercato di soddisfare la richiesta, avanzata da tempo dalle organizzazioni sindacali, intesa ad ottenere il completo « sganciamento » dell'ente di previdenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, acquistando una completa autonomia anche nel concreto funzionamento sul piano amministrativo-contabile; si è, inoltre, affidato all'ente il compito della gestione del credito ai ferrovieri.

Il contenuto del disegno di legge, così come sopra sommariamente accennato, è ripartito in cinque titoli riguardanti rispettivamente: l'ordinamento, le prestazioni, la gestione del credito, la gestione finanziaria e le disposizioni finali e transitorie.

Nel primo titolo vengono dettate le norme relative alla nuova struttura dell'ente — del quale viene confermata la natura di ente pubblico, già riconosciutagli dalla legge vigente — articolata su un consiglio di amministrazione e un comitato esecutivo a composizione paritetica fra rappresentanti della pubblica amministrazione e delle organizzazioni sindacali. La funzione di controllo è demandata ad un collegio sindacale, ferma restando l'alta vigilanza del ministro dei trasporti.

Nel titolo secondo sono disciplinate tutte le prestazioni dell'ente, sia a carattere obbligatorio sia facoltativo. Sono stati adeguatamente migliorati gli importi dei sussidi annui temporanei per gli orfani, oggi corrisposti nella misura di lire 120.000, portandoli a lire 180.000 annue; degli assegni alimentari per i congiunti bisognosi (da lire 300.000 a lire 450.000 annue), nonché delle borse di studio per gli studenti meritevoli la cui entità, oggi stabilita in misura fissa, viene rapportata a varie aliquote percentuali, in relazione ai diversi ordini di studio.

È stata, altresì, modificata in senso più favorevole ai ferrovieri la normativa relativa agli assegni giornalieri a favore di dipendenti assenti dal servizio per malattia, nonché agli assegni mensili e ai sussidi integrativi di stipendio ridotto per i dipendenti in aspettativa per motivi di salute.

Considerazioni particolari meritano le seguenti prestazioni: indennità di buonuscita, assegno previdenziale e soggiorni di vacanze.

Circa l'indennità di buonuscita va messo in evidenza l'intento di migliorare il trattamento dei ferrovieri per le ragioni chiaramente

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1973

esposte nella relazione governativa che illustra il disegno di legge. Va sottolineato che la particolare gravosità e responsabilità del lavoro del personale ferroviario comporta — avuto riguardo alla composizione di esso — che il collocamento a riposo del personale stesso, in base alle leggi vigenti, sia stabilito ad una età media di 59 anni. Inoltre i rischi connessi alla attività ferroviaria, i disagi, l'impegno e la responsabilità e il logorio fisico e psichico che ne conseguono riducono a 54 anni l'età media effettiva di collocamento a riposo. La revisione del trattamento di buonuscita si pone, quindi, come elemento di giustizia e di equità nei confronti del personale ferroviario.

Circa l'assegno previdenziale — prestazione di nuova istituzione — va messa in evidenza la finalità altamente sociale di assicurare un minimo di mezzi di vita ai ferrovieri cessati precocemente dal servizio per malattia, nonché ai superstiti di quelli deceduti senza aver raggiunto una durata di servizio utile a pensione di almeno 25 anni. È superfluo sottolineare quale importanza abbia questa misura nei confronti del personale ferroviario, su cui purtroppo incide notevolmente la possibilità di essere collocato in pensione o esonerato dal servizio per diminuzione della capacità fisica, e ciò specialmente per il personale addetto ai servizi particolarmente gravosi con quello di macchina, manovalanza, manovra, ecc. Va detto che tali eventi sono particolarmente numerosi fra i dipendenti ferroviari, specie per quelli addetti all'esercizio, come dicevo prima, e costituiscono un problema che era doveroso affrontare e risolvere, sia pure nei limiti consentiti dai mezzi finanziari disponibili.

Circa i soggiorni di vacanza, va sottolineata l'ampia possibilità lasciata agli organi di amministrazione dell'ente di superare il concetto attuale di « colonia climatica » — di cui possono fruire i fanciulli dai 6 ai 12 anni — per estendere tale tipo di assistenza anche agli adolescenti, nonché di utilizzare le strutture esistenti anche per soggiorni di vacanza per i nuclei familiari dei ferrovieri.

Nei titoli terzo e quarto sono contenute norme a prevalente carattere tecnico intese a disciplinare la gestione del credito fra ferrovieri in servizio e l'amministrazione dell'ente. Si tratta, in pratica, di demandare all'opera di previdenza lo svolgimento delle attività oggi di competenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in materia di mutui al personale dietro cessione del quinto dello stipendio. Le norme non abbisognano di particolari illustrazioni; va soltanto detto che si

è cercato di conciliare la snellezza di funzionamento amministrativo-contabile con la garanzia di una corretta gestione.

Nel titolo quinto sono contenute norme di carattere generale riguardanti il funzionamento dell'ente, nonché le modalità di passaggio della gestione dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato alle nuove strutture amministrative da istituire *ex novo* dall'ente.

La copertura finanziaria dei miglioramenti di varia natura a favore dei ferrovieri e dei superstiti è assicurata dalle disponibilità dell'ente, per cui nessun aggravio di contribuzione è previsto a carico dell'Azienda delle ferrovie dello Stato o dei ferrovieri.

Alcuni punti del disegno di legge potrebbero essere esaminati più compiutamente, ma poiché penso che vi sarà una discussione sui singoli articoli mi preme solo sottolineare che con questo disegno di legge si intende dare una maggiore autonomia ad un ente che ha molto operato in favore della categoria dei ferrovieri. Tale autonomia è vivamente desiderata dai ferrovieri, i quali sanno che questo ente riesce a tutelare le loro necessità e i loro diritti. In considerazione di ciò, credo che sia doveroso esaminare con sollecitudine questo disegno di legge. Mi riservo di dare nella replica i chiarimenti che eventualmente mi fossero richiesti nel corso della discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a superare per il 1972 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie » (763):

Presenti	25
Votanti	17
Maggioranza	9
Voti favorevoli	17
Voti contrari	0

Hanno dichiarato di astenersi 8 deputati.

(La Commissione approva).

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1973

Proposta di legge BOLDRIN ed altri: « Modifiche al decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento del Provveditorato al porto di Venezia, nonché interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1329 » (914):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Amodio, Baghino, Baldassari, Ballarin, Belci, Bodrito, Ceravolo, Ciacci, Dal Maso, Fiorello, Guerrini, Guglielmino,

Korach, Lombardi Giovanni, Marino, Marocco, Marzotto Caotorta, Merli, Piccinelli, Pisanu, Poli, Pumilia, Russo Ferdinando e Skerk.

Si sono astenuti dalla votazione sul disegno di legge n. 763:

Baldassari, Ballarin, Ceravolo, Ciacci, Fioriello, Guglielmino, Korach e Skerk.

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO